

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 942

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

### VALIANTE, REALACCI

Modifica all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di livelli di prestazione dei servizi pubblici essenziali nei comuni compresi entro i confini di parchi nazionali o di parchi naturali regionali

*Presentata il 14 maggio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il territorio italiano è tutelato attraverso parchi nazionali, parchi regionali e centinaia di riserve naturali e aree protette statali, regionali e locali. Circa un terzo dei comuni italiani e circa due terzi dei piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti sono territorialmente interessati dalla presenza di un'area protetta. Le aree protette occupano diverse migliaia di lavoratori, addetti impegnati nei servizi e nelle attività di divulgazione e di educazione ambientali, di ricerca scientifica e soprattutto nella gestione affidata a cooperative e a imprese, a centri visita e a strutture culturali e naturalistiche presenti nei parchi. I visitatori delle aree protette italiane rappresentano una percentuale importante sul totale delle presenze turistiche italiane. I parchi sono

una delle mete turistiche più richieste nell'ambito dell'ecoturismo e conservano nel tempo una capacità di tenuta; in alcuni casi i territori dei parchi segnano un'espansione.

Le politiche dei parchi, nonostante il loro sviluppo qualitativo e il successo quantitativo sotto il profilo della conservazione di specie e di *habitat*, ma anche della promozione dello sviluppo locale, necessitano nel futuro di scelte qualitative diverse e in tale prospettiva occorre l'impegno di tutte le istituzioni coinvolte. Gran parte delle aree protette esistenti è nata da finalità istitutive generali. Anche da questo punto di vista occorre aggiornare e arricchire le politiche dei parchi, specie sul versante specifico dello sviluppo sostenibile, incentrato sulla responsabilizzazione

degli attori istituzionali e sociali da coinvolgere nelle scelte gestionali.

La sostenibilità di un'area protetta è fondamentale per la sua stessa valorizzazione. La convivenza degli obiettivi della tutela e della valorizzazione di un'area protetta richiede di tenere conto, oltre che della dimensione della sostenibilità ecologica, delle altre due dimensioni della sostenibilità, quella economica e quella sociale.

Per far evolvere in senso positivo la funzione di salvaguardia ambientale dei parchi e delle aree protette, facendola convivere con uno sviluppo sostenibile e con un equilibrato governo del territorio, è utile puntare sulla cooperazione istituzionale mirata a garantire nei comuni compresi nell'area del parco l'efficienza e la qualità di taluni servizi essenziali, quali ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti, viabilità, servizi postali. Questo tipo di alleanza istituzionale punta a salvaguardare le specificità territoriali, la ricchezza dei luoghi compresi nelle aree dei parchi che custodiscono natura, cultura e risorse naturali, ma anche a investire sul loro sviluppo. In tale visione, i comuni ricadenti nelle aree dei parchi assumono la funzione di soggetti capaci di attuare concretamente nuove modalità di gestione sostenibile delle aree stesse e di coinvol-

gimento delle economie territoriali, in vista di buone pratiche di sviluppo locale da presentare e diffondere. Per queste scelte qualitative servono politiche condivise che riconoscano il ruolo effettivo degli attori coinvolti e risposte incisive su scala nazionale, regionale e locale.

In tale ottica si pone la presente proposta di legge che, modificando l'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, rubricato « Misure di incentivazione » — relativo alla priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, nei comuni e nelle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco nazionale ovvero naturale regionale, di taluni interventi, impianti e opere previsti nel piano del parco — prevede l'inserimento di un nuovo comma che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco assicurano, nei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del parco, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare rilievo all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali. Per tali servizi, lo Stato e le regioni, insieme all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), possono definire adeguati livelli.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis.* Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, nel rispetto delle proprie competenze, assicurano, nei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del parco, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali. Ai medesimi servizi non si applicano le limitazioni e le riduzioni dei livelli di servizio previsti dalla normativa nazionale e regionale. Lo Stato e le regioni, previo accordo con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), possono definire adeguati livelli di servizio per i comuni interessati ».

€ 1,00



\*17PDL0010200\*